N. registrazione: CAF-01-30

Codice di comportamento della ComFerr e della Segreteria tecnica

deciso dalla ComFerr il 3 giugno 2025

I. Basi

- Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (LFerr; RS 742.101)
- Regolamento interno della Commissione del trasporto ferroviario del 25 ottobre 2019 (RS 742.101.4)
- Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010)
- Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1)
- Guida all'obbligo d'indicare le relazioni d'interesse per i membri delle commissioni extraparlamentari e degli organi di direzione e per i rappresentanti della Confederazione del 6 maggio 2022
- Codice di comportamento per il personale dell'Amministrazione federale del 28 agosto 2024
- Direttiva concernente le occupazioni accessorie e le cariche pubbliche secondo l'articolo 91 OPers del 1° ottobre 2022
- Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1)
- Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3)
- Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl; RS 171.10)
- Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021)
- Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32)
- Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0, in particolare art. 320)

II. Indipendenza della ComFerr

La Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr) è un organo indipendente e decide senza istruzioni del Consiglio federale né di autorità amministrative, conformemente all'articolo 40a capoverso 1 LFerr. È aggregata sul piano amministrativo al DATEC e dispone di una Segreteria tecnica.

I membri della ComFerr sono esperti indipendenti. Non possono, in particolare, essere impiegati di imprese ferroviarie né appartenere a loro organi o essere legati a tali imprese da contratti inerenti alla prestazione di servizi (art. 40*a* cpv. 3 LFerr).

Nello svolgimento delle proprie funzioni i membri della ComFerr e i collaboratori della Segreteria tecnica lavorano insieme e vengono regolarmente a conoscenza di informazioni confidenziali e possono entrare in conflitti d'interesse. Il presente codice di comportamento ha lo scopo di stabilire i principali obblighi e di assicurare che questi siano rispettati.

III. Regole

1. I principi della collaborazione

I membri della ComFerr e i collaboratori della Segreteria tecnica lavorano in coerenza con i valori e i principi della collaborazione nell'Amministrazione federale. Il loro comportamento è improntato al rispetto e al sostegno reciproco. Promuovono la diversità e ne sfruttano il potenziale. Non tollerano i comportamenti sessisti, le molestie sessuali, il mobbing né qualsiasi altro tipo di discriminazione.

Nello svolgimento della loro attività professionale i membri della ComFerr e i collaboratori della Segreteria tecnica comportiamo in maniera responsabile, esemplare, integra e leale. Si assicurano di difendere la buona reputazione, l'immagine e la credibilità dell'Amministrazione federale anche nella vita privata e nell'utilizzo dei social media.

2. Segreto d'ufficio e confidenzialità

Il segreto d'ufficio e l'obbligo di confidenzialità si basano sull'articolo 11 del Regolamento interno della Commissione del trasporto ferroviario, sull'articolo 22 LPers, sull'articolo 94 OPers e sull'articolo 320 CP.

Si applicano le seguenti disposizioni:

Art. 11 del Regolamento interno della Commissione del trasporto ferroviario

[1] I membri della ComFerr, il personale della segreteria nonché gli esperti consultati sono tenuti al segreto d'ufficio su fatti confidenziali di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività per la ComFerr. Sono confidenziali in particolare i dibattimenti, i verbali, i documenti di lavoro e i progetti di decisione della ComFerr.

[2] La ComFerr è considerata autorità superiore, autorizzata a dispensare dal segreto d'ufficio le persone tenute all'obbligo d'edizione o di testimonianza davanti ad altre autorità giudiziarie (art. 320 n. 2 del Codice penale).

Art. 22 cpv. 1 della legge sul personale federale [per i collaboratori della Segreteria tecnica]

[1] L'impiegato è tenuto al segreto professionale, al segreto d'affari e al segreto d'ufficio.

Art. 94 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza del personale federale [per i collaboratori della Segreteria tecnica]

[1] Gli impiegati hanno l'obbligo di tacere in merito a questioni professionali o di ser-vizio che devono essere tenute segrete per la loro natura o in virtù di prescrizioni legali o di istruzioni.

[2] L'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio e professionale continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 320 del Codice penale

Violazione del segreto d'ufficio

1. Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un'autorità è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'attività ausiliaria.

2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile.

Ambito di validità del segreto d'ufficio

Sono coperte dal segreto d'ufficio tutte le informazioni di cui i membri della ComFerr e i collaboratori della Segreteria tecnica vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni in applicazione

della legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione[1]. Le persone soggette al segreto d'ufficio non rivelano tali informazioni e badano a custodire in modo sicuro i documenti (in forma cartacea o elettronica) che sono stati affidati loro e ad eliminarli dopo l'uso, di modo che non possano giungere a conoscenza di terzi.

3. Obbligo di astenersi da dichiarazioni pubbliche

I membri della ComFerr e i collaboratori della Segreteria tecnica si astengono da dichiarazioni pubbliche sulla ComFerr. Nelle pubblicazioni essi prestano attenzione a mantenere una certa discrezione per quanto riguarda le decisioni della ComFerr.

I membri della ComFerr e i collaboratori della Segreteria tecnica informano con anticipo rispettivamente la presidenza e il responsabile sui progetti di pubblicazione che possono risultare problematici. Nel dubbio, il manoscritto sarà trasmesso prima della pubblicazione alla persona di cui sopra. Di regola, sono fatte salve dal presente obbligo le divergenze di carattere dottrinale con le decisioni prese dalla ComFerr.

4. Dichiarazione delle relazioni d'interesse

Art. 8f OLOGA

[1] Ogni membro di una commissione informa su:
- a. le sue attività professionali;
- b. le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;
- c. le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali;
- d. le sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;
- e. la sua partecipazione ad altri organi della Confederazione.

[2] È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale.

[3] Il membro della commissione annuncia senza indugio ogni modifica delle relazioni d'interesse intervenuta durante il mandato al dipartimento competente. Quest'ultimo aggiorna l'elenco di cui all'articolo 8k.

[4] Può essere revocato il membro della commissione che in occasione della nomina ha omesso di indicare tutte le sue relazioni d'interesse oppure ha omesso di annunciarne la modifica durante il suo mandato, nonostante la richiesta in tal senso dell'autorità competente.

Si applica inoltre la Guida all'obbligo d'indicare le relazioni d'interesse per i membri delle commissioni extraparlamentari e degli organi di direzione e per i rappresentanti della Confederazione del 6 maggio 2022 (vedi sopra).

I membri della ComFerr rendono noti i propri interessi in un registro degli interessi. Questi legami d'interesse comprendono le attività attuali e passate che potrebbero suscitare dei conflitti d'interesse diretti o indiretti.

I membri della ComFerr evitano durante il proprio mandato di essere nominati o assunti in qualità di organi in un'impresa o di una fondazione, se da queste situazioni potrebbero sorgere dei conflitti d'interesse.

[1] Legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (LTM; RS 742.41).

5. Ricusazione

La ricusazione dei membri della ComFerr e dei collaboratori della Segreteria tecnica è prevista dall'articolo 10 PA e dall'articolo 94a OPers.

L'art. 10 cpv. 1 PA cita i seguenti motivi di ricusazione:

B. Ricusazione

[1] Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
- a. se hanno un interesse personale nella causa;
- b. se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
- b[bis] se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
- c. se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
- d. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

[2] Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.

Art. 94a OPers Ricusazione [per i collaboratori della Segreteria tecnica]

(Art. 20 LPers)

[1] Gli impiegati devono ricusarsi quando la loro imparzialità rischia di essere messa in dubbio a causa di un interesse personale in una determinata questione oppure per altri motivi. L'apparenza di prevenzione è motivo sufficiente di ricusazione.

[2] Sono considerati motivi di prevenzione segnatamente:
- a. le relazioni particolarmente strette oppure le amicizie o inimicizie personali nei confronti di persone fisiche o giuridiche che partecipano a un affare o a un processo decisionale oppure che sono interessate da questi ultimi;
- b. l'esistenza di un'offerta per un posto di lavoro da parte di una persona fisica o giuridica che partecipa a un affare o a un processo decisionale oppure che è interessata da questi ultimi.

[3] Gli impiegati presentano tempestivamente ai propri superiori i motivi di prevenzione inevitabili. In caso di dubbio, i superiori decidono in merito alla ricusazione.

[4] Agli impiegati che devono prendere o preparare una decisione si applica l'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).

Per quanto concerne il conflitto d'interesse e la ricusazione devono essere rispettati i seguenti obblighi di annuncio:

- un membro della ComFerr o un collaboratore della Segreteria tecnica interessato da un motivo di ricusazione è tenuto a tenere conto spontaneamente del motivo di ricusazione e a ricusarsi. Il presidente comunica, sulla base della fattispecie annunciata dai membri della ComFerr o dai collaboratori della Segreteria tecnica e sulla base delle circostanze concrete, se la persona annunciante debba ricusarsi nel caso concreto;

- per i collaboratori della Segreteria tecnica il presidente decide in merito alla ricusazione sulla base della fattispecie annunciata e delle circostanze concrete;

- una parte può anche chiedere la ricusazione. Se la ricusazione è contestata, decide la Commissione senza il concorso del membro interessato (art. 10 cpv. 2 PA). La ComFerr rilascia una decisione incidentale.

6. Accettazione di vantaggi

Nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni i membri della ComFerr e i collaboratori della Segreteria tecnica non possono accettare omaggi o altri vantaggi. Sono esclusi vantaggi esigui o conformi agli usi sociali. Sono da considerarsi esigui gli omaggi in natura con un valore di mercato massimo di 200 franchi. Altrimenti si applica il «Codice di comportamento dell'Amministrazione federale».

7. Segnalazione di comportamenti irregolari

Se i membri della ComFerr o i collaboratori della Segreteria tecnica vengono a conoscenza di comportamenti o attività riguardanti la propria persona o altre persone che sono in contrasto con il presente codice di comportamento o con altri doveri d'ufficio, essi devono segnalarlo al presidente della ComFerr. La segnalazione di comportamenti altrui non deve recare danno all'autore della segnalazione.

8. Occupazioni accessorie dei collaboratori della Segreteria tecnica

Se un collaboratore della Segreteria tecnica accetta una nuova occupazione accessoria o una carica pubblica, deve comunicarlo spontaneamente al presidente e sottoporlo alla sua approvazione. Di regola il permesso è rifiutato se a causa dell'attività in questione potrebbero sorgere conflitti d'interesse o se l'attività lavorativa potrebbe esserne ostacolata.

IV. Sanzioni

Per i collaboratori della Segreteria tecnica, le violazioni degli obblighi enunciati nel presente codice di comportamento sono sanzionate con le misure previste all'art. 98 e segg. OPers (misure disciplinari), mentre nei casi gravi con la risoluzione immediata del contratto di lavoro. La responsabilità penale è riservata. Per i membri della ComFerr che violano il presente codice di comportamento, il presidente può pronunciare un avvertimento scritto. Se la violazione avviene da parte del presidente, il vice-presidente può pronunciare un avvertimento scritto. Nei casi gravi la ComFerr può richiedere al Consiglio federale la non rielezione. La responsabilità penale è riservata.

V. Controlling

1. Verifica annuale e aggiornamento delle relazioni d'interesse (pubblicato al seguente indirizzo: https://www.admin.ch/ch/i/cf/ko/gremium_10711.html);
2. Verifica annuale delle relazioni d'interesse in base al modulo di notifica;
3. Verifica delle relazioni d'interesse e dei motivi di ricusazione in ogni procedimento legale.

VI. Entrata in vigore

Il presente codice di comportamento entrerà in vigore un mese dopo la sua adozione.

Dr. Barbara Furrer	Christof Böhler
Presidente	Responsabile Segreteria tecnica

Allegati:

1. Modulo di notifica
2. Codice di comportamento dell'Amministrazione federale del 28 agosto 2024